

Fiscal Adempimento

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

N. 1

11.01.2016

La comunicazione dati Iva

A cura di Diana Pérez Corradini e Matilde Fiammelli

Categoria: Iva

Sottocategoria: Dichiarazione annuale

Come ogni anno entro il 29 febbraio 2016 (il 28 scadenza originaria cade di domenica) i contribuenti titolari di P. IVA sono obbligati, fatta salva un'eccezione, a presentare la Comunicazione dati IVA.

La Comunicazione Dati IVA rispetta quanto previsto dall'art. 252 della Direttiva 2006/112/UE, circa l'obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dai contribuenti entro il secondo mese successivo al termine del periodo d'imposta (quindi 28/2), ciò al fine di calcolare le risorse che competono all'UE. Pertanto, se ai più appare come un adempimento del tutto inutile poiché i dati comunicati e riassunti nella Comunicazione dati IVA vengono poi inglobati nella dichiarazione IVA, in realtà tale adempimento è un obbligo comunitario. Al fine di ovviare a tale piccolo inconveniente, la L. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, ha previsto che i termini di invio della Dichiarazione IVA annuale fossero anticipati al 28 febbraio di ogni anno, al fine di permettere la contestuale cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA previsto dall'art. 8 – bis, D.P.R. 322/1998. In realtà tale accorgimento sarà valevole per l'anno d'imposta 2016, il che significa che la Comunicazione Dati IVA verrà definitivamente eliminata per l'anno di imposta 2016 e sostituita dalla presentazione in via autonoma della Dichiarazione IVA annuale, quindi a valere sull'adempimento dell'anno 2017.

Viene illustrata nel presente elaborato la situazione per l'anno d'imposta 2015, mitigata e mutuata da alcune modifiche normative.

Premessa

Come ogni anno entro il 29 febbraio 2016 (il 28 scadenza originaria cade di domenica) i contribuenti titolari di P. IVA sono obbligati, fatta salva un'eccezione, a presentare la Comunicazione dati IVA.

La Comunicazione Dati IVA rispetta quanto previsto dall'art. 252 della Direttiva 2006/112/UE, circa l'obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dai contribuenti entro il secondo mese successivo al termine del periodo d'imposta (quindi 28/2), ciò al fine di calcolare le risorse che competono all'UE.

Pertanto, se ai più appare come un adempimento del tutto inutile poiché i dati comunicati e riassunti nella Comunicazione dati IVA vengono poi inglobati nella dichiarazione IVA, in realtà tale adempimento è un obbligo comunitario.


Al fine di ovviare a tale piccolo inconveniente, la L. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, ha previsto che i termini di invio della Dichiarazione IVA annuale fossero anticipati al 28 febbraio di ogni anno, al fine di permettere la contestuale cancellazione dell'obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA previsto dall'art. 8 – bis, D.P.R. 322/1998.

In realtà tale accorgimento sarà valevole per l'anno d'imposta 2016, il che significa che la Comunicazione Dati IVA verrà definitivamente eliminata per l'anno di imposta 2016 e sostituita dalla presentazione in via autonoma della Dichiarazione IVA annuale, quindi a valere sull'adempimento dell'anno 2017.

Per l'anno d'imposta 2015, la situazione è la seguente mitigata e mutuata da alcune modifiche normative.

Il contribuente potrà pertanto:

- ⇒ presentare la **Dichiarazione IVA in forma unificata** entro il 30.09.2016, con l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il **29.02.2016 (il 28.02 cade di domenica)**;
- ⇒ presentare la **Dichiarazione IVA in forma autonoma**, ovvero sganciata dal Modello Unico, dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre 2016.



Caratteristiche della comunicazione dati iva

2016 E SEGUENTI: PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE ENTRO IL 28/2 DI OGNI ANNO

La comunicazione dati IVA non è considerata una “dichiarazione”, bensì alla stregua di una “comunicazione” appunto, pertanto:

- ↳ *attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.*

Appare pertanto chiaro che un qualunque errore od omissione commesso in sede di compilazione della comunicazione dati Iva non potrà essere in alcun modo regolarizzato se non mediante la corretta compilazione della dichiarazione annuale Iva.

L'omessa presentazione della comunicazione è invece punita con una sanzione da euro 258 a 2.065 NON SANABILE A MEZZO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione, fatta salva la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma, tutti i contribuenti:

- **titolari di partita Iva;**
- **nonchè tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale,**

anche se nell'anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche.

In particolare:

- le persone fisiche, titolari di partita IVA con un volume d'affari superiore, nell'anno 2015, ad euro 25.000;
- le società di persone e di capitali, indipendentemente dal volume d'affari conseguito nell'anno 2015.

SOGGETTI ESCLUSI

- le persone fisiche, titolari di partita IVA con un volume d'affari inferiore, nell'anno 2015, ad euro 25.000;
- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti);
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 6, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti passivi d'imposta, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. 331/93, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i soggetti di cui all'articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè: gli organi e le amministrazioni statali, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali e gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

Termini e modalità di presentazione

- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- i contribuenti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio, come previsto dall'art. 8-bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'art. 10 del D.L. n. 78 del 2009.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, non essendo ammessa la presentazione tramite banche o uffici postali.

Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il tramite di intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo).

Il termine, come detto in apertura è previsto per il giorno **29 febbraio 2016**, cadendo il 28 di domenica.

Struttura del modello

Il modello è composto da **3 Sezioni**:

- **sezione I:** dati anagrafici e relativi all'attività IVA;
- **sezione II:** dati relativi alle operazioni effettuate;
- **sezione III:** determinazione dell'IVA dovuta o a credito.

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME _____
 CODICE FISCALE _____

**Sez. I
DATI GENERALI**

Anno di imposta _____
 - CONTRIBUENTE -
 Partita IVA _____ Codice attività _____
 Contabilità separata _____ Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA _____ Eventi eccezionali _____
 - DICHIARANTE (COMPIRE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -
 Codice fiscale _____ Codice carica _____
 Codice fiscale sociale dichiarante _____

**Sez. II
DATI RELATIVI
ALLE OPERAZIONI
EFFETTUATE**

- OPERAZIONI ATTIVE -
 CD1 Totale operazioni attive (al netto dall'IVA) _____ di cui: operazioni non imponibili _____
 operazioni esenti _____
 cessioni intracomunitarie di beni _____
 di cui cessioni beni strumentali _____

- OPERAZIONI PASSIVE -
 CD2 Totale operazioni passive (al netto dall'IVA) _____ di cui: acquisti non imponibili _____
 acquisti esenti _____
 acquisti intracomunitari di beni _____
 di cui acquisti beni strumentali _____

- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -
 CD3 Oro industriale e argento puro Imponibile _____ Imposta _____
 Rotami e altri materiali di recupero Imponibile _____ Imposta _____

**Sez. III
DETERMINAZIONE
DELL'IVA DOVUTA
O A CREDITO**

CD4 IVA esigibile _____
 CD5 IVA detratta _____
 CD6 IVA dovuta _____ o a credito _____

**FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE**


Firma _____

**IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**


Codice fiscale dell'intermediario _____ N. iscrizione all'Albo dei C.A.F. _____
 Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente _____
 Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette _____
 Data dell'impegno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

Modalità di compilazione

Sezione I – dati generali



In particolare, relativamente all'indicazione del codice attività, **in caso di svolgimento di più attività**, andrà indicato il codice **dell'attività prevalente**, che ha realizzato un maggior volume d'affari nel periodo d'imposta.



ESERCIZIO DI CONTABILITÀ SEPARATE

Nel caso di soggetti che esercitano più attività con contabilità separata ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 633/72 va barrata l'apposita **casella "Contabilità separata"**. La casella deve essere barrata anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività, **una delle quali risulti esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA** e conseguentemente anche della presente comunicazione.

LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

La **casella "Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA"** va barrata se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si è avvalso nell'anno 2015 della **procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo** di cui all'ultimo comma **dell'art.73 del D.P.R. 633/72**.

EVENTI ECCEZIONALI

La **casella "Eventi eccezionali"** va barrata se il termine di presentazione della comunicazione cade durante il periodo di sospensione degli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di eventi eccezionali.

PER UN ELENCO DETTAGLIATO DEGLI EVENTI CONSIDERATI ECCEZIONALI SI RIMANDA ALL'APPENDICE DELLE ISTRUZIONI AL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.



CODICE FISCALE DEL SOTTOSCRITTORE E CARICA

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui il dichiarante, che sottoscrive la comunicazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

La **casella “Codice carica”** deve riportare uno dei codici seguenti:

TABELLA CODICI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
- 5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la comunicazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)

CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ

Il campo va compilato unitamente al codice carica di cui alle righe precedenti.

È il caso ad esempio:

- della società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, terzo comma;
- della società che in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), presenta per conto della scissa o dell'incorporata la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

-- OPERAZIONI ATTIVE --	
CD1 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	100
	di cui: operazioni non imponibili00
	operazioni esenti00
	cessioni intracomunitarie di beni00
	di cui cessioni beni strumentali00

Sezione II
– CD1

Campo
1

Nel **campo 1** va riportato il **totale delle operazioni attive effettuate nel 2015** (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc...) **al netto dell'IVA**, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti e ad aliquota "zero" annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'**art. 36-bis**.

Tra tali operazioni vanno ricomprese:

- le operazioni ad **esigibilità differita** indipendentemente dal relativo incasso, comprese quelle per le quali è stata applicata la c.d. "IVA per cassa";
- le operazioni per le quali in fattura non è stata addebitata l'IVA per effetto dell'applicazione del c.d. "**Reverse charge**" (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell'edilizia, ecc.), per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente/committente soggetto passivo IVA.

Si evidenzia, inoltre, che nel presente campo **devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto.**

		<p>Si segnala, inoltre, che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (editori) devono indicare nel rigo l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.</p> <p>Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine rientra in tale campo l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni.</p> <p><u>Non devono essere comprese tra le operazioni attive:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gli acquisti intracomunitari annotati anche nel registro delle fatture emesse; ➤ le autofatture ex art. 17 D.P.R. 633/1972 (acquisti di servizi intracomunitari, acquisti con applicazione del reverse charge);
Sezione II - CD1	<u>Campo</u> <u>2</u>	<p>Vanno riportate le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, ecc., già evidenziate a campo 1, comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> → le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano; → le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; → le esportazioni di rottami. <p>Va riportata anche la parte "non imponibile" dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine.</p> <p>Non vanno comprese le cessioni UE che devono essere evidenziate a campo 4.</p>
Sezione II - CD1	<u>Campo</u> <u>3</u>	<p>Nel rigo CD1 campo 3, è necessario indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ delle operazioni esenti di cui all'art. 10, Decreto IVA (cessione fabbricati strumentali e abitativi, locazione di fabbricati, ecc.); ➤ delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni.

Sezione II - CD1	<u>Campo</u> 4	Nel rigo CD1 campo 4 , va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni intracomunitari non imponibili <u>già comprese nel campo 1 del medesimo rigo</u> , annotate nel registro IVA delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. In tale campo non va riportato l'ammontare degli acquisti UE annotato nel registro delle fatture emesse / corrispettivi.
Sezione II - CD1	<u>Campo</u> 5	Le cessioni da indicare nel campo sono "già ricomprese nei campi precedenti". Pertanto, se la cessione del bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione o non imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel campo 5.

Sezione II – dati relativi alle operazioni effettuate – OPERAZIONI PASSIVE

- OPERAZIONI PASSIVE -	
CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) <input type="text" value="00"/>
	di cui: acquisti non imponibili <input type="text" value="00"/>
	acquisti esenti <input type="text" value="00"/>
	acquisti intracomunitari di beni <input type="text" value="00"/>
	di cui acquisti beni strumentali <input type="text" value="00"/>

Sezione II - CD2	<u>Campo</u> 1	Al rigo CD2 campo 1 , è necessario indicare l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA , delle operazioni passive all'interno, intracomunitarie e di importazione effettuate nel corso dell'anno 2014, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti. Vanno altresì riportati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale); ➤ le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, co. 2, Decreto IVA;
------------------	-------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ i servizi ricevuti in ambito UE per i quali il soggetto italiano ha integrato la fattura emessa dall'operatore UE; ➤ gli acquisti di rottami. <p>Vanno ricompresi anche gli acquisti ad esigibilità differita, con applicazione della c.d. "IVA per cassa" (indipendentemente dal pagamento della relativa fattura).</p> <p>Compatibilmente con quanto previsto per la compilazione del quadro VF del mod. IVA 2015, si ritiene che nel campo in esame devono essere ricompresi anche gli acquisti effettuati dai contribuenti che adottano il regime dei minimi ex art. 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011, ancorché le relative fatture siano state emesse senza applicazione dell'IVA.</p>
Sezione II – CD2	<u>Campo 2</u>	Acquisti non imponibili (ad esempio, NI art. 9) compresi quelli con utilizzo del <i>plafond</i> e quelli relativi al regime del margine. Nel campo in esame non vanno compresi gli acquisti INTRA non imponibili che rientrano nel campo 4;
Sezione II – CD2	<u>Campo 3</u>	Vanno riportati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad IVA (art. 68, esclusa lett. a) e le importazioni di oro da investimento, già evidenziati a campo 1. Non vanno compresi gli acquisti UE esenti (che vanno evidenziati a campo 4).
Sezione II – CD2	<u>Campo 4</u>	Vanno riportati gli acquisti INTRA di beni , compresi quelli di rottami. Non vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano;
Sezione II – CD2	<u>Campo 5</u>	Acquisti di beni strumentali. Gli acquisti da indicare nel campo sono <i>"già ricompresi nei campi precedenti"</i> . Di conseguenza, se il bene strumentale è stato acquistato in regime di esenzione o non imponibilità oppure lo stesso costituisce un acquisto UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche a campo 5.

		In tale campo va indicato l'importo relativo all' acquisto di beni ammortizzabili, materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili , considerando il corrispettivo relativo all'acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso, i relativi canoni.
--	--	--

Sezione II – dati relativi alle operazioni effettuate – OPERAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA

- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -			
CD3	Oro industriale e argento puro	Imponibile ¹	Imposta ²
		.00	.00
	Rottami e altri materiali di recupero	Imponibile ¹	Imposta ²
		.00	.00

Sezione II	Rigo CD3	Nei campi 1 e 2 va indicato l'ammontare (imponibile/IVA) delle importazioni di materiali d'oro, semilavorati in oro e argento puro , per le quali l'IVA non è stata versata in Dogana, bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti.
		Nei campi 3 e 4 va indicato l'ammontare (imponibile / IVA) delle importazioni di rottami e altri materiali di recupero , per le quali l'IVA non è stata versata in Dogana, bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti.

Sezione III – determinazione dell'imposta dovuta o a credito

CD4	IVA esigibile		.00
CD5	IVA detratta		.00
CD6	IVA dovuta	¹	²
		.00	e o credito ² .00

Nella sezione III del modello di comunicazione dei dati IVA va indicata:

- l'IVA esigibile (**CD4**), relativa alle operazioni effettuate nel 2014, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in anni precedenti per le quali l'imposta è diventata esigibile nel 2014;
- l'IVA detratta (**CD5**), relativa agli acquisti registrati nel 2014 per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Nelle sezioni in questione e appena descritte, gli importi vanno indicati tenendo conto delle variazioni eseguite **ai sensi dell'art. 26 del D.P.R.**

633/72.

QUINDI AL NETTO DELLE NOTE CDI CREDITO

SEZIONE: Firma della Comunicazione e Impegno alla trasmissione

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Firma: <i>felio Rossi</i>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario: _____ N. iscrizione all'albo dei C.A.B. _____
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente <input type="checkbox"/>
	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette <input type="checkbox"/>
	Data dell'impegno: giorno _____ mese _____ anno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <i>Marco verdi</i>

Firma del contribuente o del legale rappresentant e o di colui che ricopre una delle cariche previste

Codice fiscale, data dell'impegno e firma dell'intermediario che provvede all'invio telematico

A CURA DELL'INTERMEDIARIO: INDICARE SE

- LA COMUNICAZIONE È STATA PREDISPOSTA DA EGLI STESSO
- O DAL CONTRIBUENTE

- Riproduzione riservata -